



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. ABAP (GIADA) 10.29

Allegati:

All'Ufficio di Gabinetto
del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale
(cress@pec.minambiente.it)

Oggetto: **[ID VIP: 3064] Permesso di ricerca di risorse geotermiche finalizzato alla sperimentazione di un impianto denominato "Cortolla" nel comune di Montecatini Val di Cecina (PI) ed opere connesse nel comune di Volterra (PI)**
Richiedente: Renewem S.r.l.
Procedura riferita al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" - VIA.
Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

e.p.c.

Alla Regione Toscana
Settore VIA-VAS
(regionetoscana@postacert.toscana.it)

Alla Regione Toscana
Settore Pianificazione del Territorio
(regionetoscana@postacert.toscana.it)

Al Segretariato Regionale del MiBACT per la Toscana
(mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it)

Alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio
per le province di Pisa e Livorno
(mbac-sabap-pi@mailcert.beniculturali.it)



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

16/12/2020

M *MA*

Al Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, come modificato e integrato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, in relazione al paesaggio) pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006 e modificato dal D. Lgs. n. 63 del 26 marzo 2008.

VISTO il decreto legislativo 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”.

VISTA la Legge 24 giugno 2013 n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l’altro il trasferimento di funzioni in materia di Turismo, con la quale il Ministero già per i beni e le attività culturali ha assunto la denominazione di: “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”.

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89” (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 274 del 25/11/2014).

VISTO l’art. 4, commi 3 e ss., del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, registrato alla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio n. 5624.

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016, recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n. 208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016.

VISTO il Decreto Legge n. 86 del 12/07/2018 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità” pubblicato in G.U.R.I. il 12/07/2018 serie generale n. 160, con il quale di conseguenza questo Ministero ha assunto la denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”.

VISTO il D.P.C.M. n. 76 del 19 giugno 2019 recate “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” (pubblicato in G.U.R.I. n. 184 del 07/08/2019).

VISTO il D.P.C.M. 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 30 agosto 2019 al n. 1-2971, con il quale, a far data dal 6 agosto 2019, è conferito all’arch. Federica Galloni l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito “DG ABAP”).

Mg



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

2

16/12/2020

Mg

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n. 222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908.

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U.R.I. n. 16 del 21/01/2020).

VISTA la nota del 03/07/2015 con cui la **Renewem S.r.l.** ha trasmesso, ai fini della procedura di valutazione di impatto ambientale, l'istanza relativa al progetto di realizzazione di un impianto pilota geotermico denominato "Cortolla" nel comune di Montecatini Val di Cecina (PI) e Volterra (PI), corredata dalla relativa documentazione progettuale.

CONSIDERATO che le pubblicazioni relative all'annuncio sui quotidiani dell'avvenuta attivazione della procedura di VIA, ai sensi del D. Lgs. 152/2006, sono state effettuate in data 11/12/2015.

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** – Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, con nota prot. DVA-2015-0018873 del 20/07/2015, ha comunicato la procedibilità dell'istanza.

CONSIDERATO che l'allora **Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio** (di seguito: "DG BeAP"), con nota prot. 17470 del 23/07/2015, ha chiesto alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, alla Soprintendenza Archeologia della Toscana e alla Direzione Generale Archeologia le valutazioni di rispettiva competenza in merito al progetto in esame.

PREMESSO che il progetto, localizzato nel comune di Montecatini Val di Cecina (PI), prevede la realizzazione di un impianto pilota geotermoelettrico con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, con emissioni nulle e con potenza non superiore a 5MWe. Oltre all'impianto si prevede la perforazione di n. 6 pozzi da n. 2 postazioni, la realizzazione di una rete di trasporto dei fluidi geotermici di lunghezza di circa 2500 m e un elettrodotto interrato, di connessione alla rete ENEL, di lunghezza di circa 9800 m che in parte interessa il comune di Volterra (PI).

CONSIDERATO che l'allora **Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno**, con nota prot. 9346 del 11/08/2015, ha comunicato le proprie valutazioni che si riportano integralmente:

"In riferimento alla lettera di codesta spett. Direzione generale Belle arti e paesaggio di prot. 17470 del 23.7.2015 di pari oggetto (ns. prot. di ingresso n. 8937 del 3.8.2015 class. 34.19.07/11), su richiesta della Environment Energy Engineering srl, incaricata dalla proponente Geoelectric s.r.l. del 2.7.2015, ritenuto che la proposta di intervento prevede come opera emergente la realizzazione di una piazzola attrezzata (area di circa m. 50 per 60 spianata e coperta da gettata in cemento armato con dotazione di impianti e vani tecnici uffici e parcheggi) per la costruzione di un pozzo di perforazione con annesso impianto industriale in un'area collinare di grande valenza paesaggistica, a ridosso del complesso storico della Miniera - l'emergenza culturale forse più rappresentativa dell'intero Comune di Montecatini val di Cecina - in posizione elevata di pendio su

My



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

My

terreno erboso leggermente digradante del versante della vallata esposta sul lato mare e dunque più aperto verso il territorio, di estremo risalto visivo e panoramico, peraltro in vicinanza di attrezzature turistiche quali la fattoria di Sorbaiano e l'agriturismo Palareta, considerata l'estrema visibilità del sito e la sostanziale integrità ambientale del contesto, in parte già impattata solo dallo sfondo del vicino parco eolico, questa Soprintendenza ritiene di dover esprimere parere contrario alla localizzazione dell'intervento produttivo perché il contesto naturale esistente continui a mantenere i caratteri rurali e montani che caratterizzano la bellezza dei luoghi. Per non intaccare l'integrità e la fragilità del sito sarà opportuno che eventuali insediamenti produttivi trovino sede in ambiti meno centrali e dunque più marginali rispetto all'orografia e dunque alla visibilità ed alla fruizione turistica esistente e comunque più possibilmente contenuti all'interno delle aree già compromesse dalla produzione elettrica dell'intero territorio".

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Gruppo Istruttore della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS**, con nota prot. CTVA-0003519 del 20/10/2015, ha convocato una riunione per il giorno 29/10/2015 a cui ha partecipato il responsabile del procedimento della DG BeAP (giusto incarico prot. 26305 del 29/10/2015).

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. DVA.U0026873 del 27/10/2015, ha trasmesso, alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, la richiesta di documentazione integrativa formulata dalla Regione Toscana.

CONSIDERATO che la **Renewem S.r.l.**, con nota datata 15/12/2015, ha chiesto una sospensione dei termini per la presentazione della documentazione progettuale integrativa a seguito delle risultanze della riunione 29/10/2015, concessa dal **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. DVA.U0002171 del 29/01/2016, per un periodo di due mesi per la presentazione della documentazione integrativa, a seguito delle osservazioni formulate dall'allora MiBAC in sede di riunione del 29/10/2015.

CONSIDERATO che la **Società Renewem S.r.l.**, con nota datata 29/03/2016, ha trasmesso la suddetta documentazione integrativa volontaria.

CONSIDERATO che la **DG BeAP**, con nota prot. 9990 del 12/04/2016, ha comunicato alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno e alla Soprintendenza Archeologia della Toscana:

"(...) la scrivente Direzione, durante l'incontro convocato dalla Commissione VIA in data 29/10/2015, ha informato il proponente e le altre amministrazioni coinvolte circa le valutazioni negative espresse dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno (nota prot. n. 9346 del 11/08/2015 - allegata), evidenziando altresì le incompatibilità della localizzazione dell'impianto ORC di progetto, interamente ricadente all'interno del D.M. 18/05/1955 (G.U. 126/1955) e non riportato negli elaborati di progetto.

La società Renewem, con successiva nota del 15/12/2015, ha richiesto una sospensione temporanea dell'istruttoria, con la finalità di completare e formalizzare le soluzioni alle criticità emerse in corso di istruttoria.

Con successiva nota del 29/03/2016, pervenuta il 04/04/2016, la suddetta società, richiedendo il riavvio del procedimento istruttorio, ha trasmesso, solo a questa Direzione Generale, documentazione integrativa volontaria.

Pertanto in allegato si trasmette, a codeste Soprintendenze, copia degli elaborati (in formato digitale).

Con tale documentazione vengono proposte delle ottimizzazioni progettuali quali ad es. lo spostamento dell'impianto di circa 240 m in un'area posta al di fuori del perimetro del vincolo citato.

My

My



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Le Soprintendenze, non appena ricevuta la documentazione progettuale (è comunque possibile visionare la documentazione sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare), sono invitate a procedere alla valutazione dell'intervento e a far pervenire, con ogni possibile sollecitudine, a questa Direzione Generale, i pareri di propria competenza".

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. DVA.U0009470 del 08/04/2016, ha comunicato la trasmissione da parte del proponente di documentazione integrativa volontaria.

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS**, con nota prot. CTVA-0001552 del 29/04/2016, ha convocato una riunione per il giorno 05/05/2016, a cui ha partecipato il responsabile del procedimento della DG ABAP.

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. DVA.U0024833 del 11/10/2016, nel comunicare che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS aveva evidenziato la necessità di acquisire chiarimenti e approfondimenti, ha richiesto alla Società proponente l'invio di documentazione integrativa.

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. DVA.U0029239 del 01/12/2016, ha concesso al proponente una proroga di quarantacinque giorni per la presentazione di detta documentazione integrativa.

CONSIDERATO che la **DG ABAP**, con nota prot. 19971 del 01/12/2016, ha comunicato alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno quanto segue:

"Con riferimento alla procedura in oggetto, facendo seguito alla ministeriale prot. n. 9990 del 12/04/2016, si comunica a codesta Soprintendenza che la Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. 3403/CTVA del 07/10/2016 allegata in copia, ha richiesto un approfondimento della documentazione integrativa presentata dal proponente in data 29/03/2016.

Nelle more del ricevimento della suddetta documentazione codesta Soprintendenza è sollecitata a valutare la necessità di richiedere eventuali ulteriori approfondimenti, per gli aspetti di competenza di questa Amministrazione.

Si ricorda che, con la documentazione integrativa del 29/03/2016, il proponente ha effettuato alcune ottimizzazioni progettuali la più rilevante delle quali è lo spostamento dell'impianto di circa 240 m in un'area posta, come dichiarato dal proponente nella "relazione paesaggistica", al di fuori del perimetro del D.M.18/05/1955.

Nella medesima Relazione il proponente richiama, reinterpretandole, alcune prescrizioni contenute nella scheda di vincolo (D.M. 18/05/1955) astenendosi però dall'effettuare una verifica di compatibilità degli interventi proposti con i valori tutelati. Di seguito si riporta uno stralcio del quadro prescrittivo contenuto nella scheda di vincolo non interamente riportato nell'analisi presentata dal proponente:

3.a.3. Mantenere gli assetti figurativi del paesaggio agrario tradizionale costituito dall'alternanza di aree boscate e piccoli coltivi (oliveti), salvaguardandone le relazioni storicamente consolidate di tipo funzionale e percettivo con l'insediamento storico della Miniera.

3.c.3. Gli interventi incidenti sull'assetto idrogeologico che comportano trasformazioni della maglia agraria e dei suoli agricoli sono ammessi a condizione che:

- garantiscano l'assetto idrogeologico e si accordino con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto quanto a forma, dimensioni, orientamento;

- sia garantita la continuità della viabilità interpoderale sia per finalità di servizio allo svolgimento delle attività agricole sia per finalità di fruizione del paesaggio rurale. Gli eventuali nuovi percorsi dovranno essere coerenti con il contesto paesaggistico per localizzazione, dimensioni, finiture, equipaggiamento vegetale;

Mg

Mg



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- sia tutelata l'efficienza della rete di infrastrutturazione ecologica, ove presente, costituita da elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze);
- siano limitati i rimodellamenti sostanziali della configurazione orografica preesistente (livellamenti) o che provochino l'eliminazione delle opere di sistemazione e regimentazione dei suoli.

3.c.4. *Gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio rurale*

4 - *Elementi della percezione*

- *Visuali panoramiche 'da' e 'verso', percorsi e punti di vista panoramici e/o di belvedere - Strade di valore paesaggistico*

.1. *Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio.*

4.c.2. *L'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche. Le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche che si aprono da e verso.*

4.c.3. *Non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei punti di vista (belvedere) accessibili al pubblico".*

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. DVA.U0000841 del 16/01/2017, ha concesso al proponente una ulteriore proroga di sessanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa.

CONSIDERATO che la **Renewem S.r.l.**, con nota datata 23/03/2017, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS**, con nota prot. CTVA-0001408 del 09/05/2017, ha convocato una riunione per il giorno 25/05/2017 a cui ha partecipato il responsabile del procedimento della DG ABAP (giusto incarico prot. 15664 del 25/05/2017).

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno**, con nota prot. 6241 del 26/05/2017, ha comunicato le proprie valutazioni che si riportano integralmente:

"Esaminata la documentazione prodotta dal proponente, valutata la scheda PIT-PPR codice Ministeriale 90395, questa Soprintendenza deve prendere atto dello spostamento del sito di intervento al di fuori del perimetro di cui alla scheda sopracitata, ma al contempo e anche alla luce del precedente parere espresso, comunque in allegato alla presente, deve evidenziare che tale parere (diniego) è stato espresso ".....perché il contesto naturale esistente continui a mantenere e i caratteri rurali. . . ." è evidente quindi che localizzando in modo diverso l'impianto nel caso in esame il contesto naturale non muta; inoltre la documentazione non produce verifiche in ordine alle "prescrizioni" presenti in scheda di cui al codice Ministeriale 90398 D.M.18/05/1955 in particolare riguardo assetti figurativi 3.a.3 - 3.c.3 assetto idrogeologico e 3.c.4 nonché elementi della percezione punto 4 e seguenti.

Per tali motivi si ritiene di rendere, per quanto di competenza, parere contrario all'intervento".

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS**, con nota prot. CTVA-0002738 del 31/08/2017, ha convocato una riunione per il giorno 14/09/2017 cui ha partecipato il responsabile del procedimento della DG ABAP (giusto incarico prot. 25685 del 13/09/2017).

CONSIDERATO che la **DG ABAP**, con nota prot. 25502 del 12/09/2017, ha comunicato alla SABAP per le province di Pisa e Livorno:

My

My



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

“In riferimento alla procedura in oggetto si comunica, come anticipato per le vie brevi, che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Commissione tecnica VIA-VAS ha convocato una riunione istruttoria per il giorno 14 settembre p.v. alla quale codesta Soprintendenza è invitata a partecipare, anche in relazione alle valutazioni espresse con nota prot. n. 6241 del 26/05/2017.

Al riguardo si sottolinea che, con parere prot. n. 9346 del 11/08/2015, codesta Soprintendenza ha espresso, considerata l’estrema visibilità del sito e la sostanziale integrità ambientale del contesto, in parte già impattata solo dallo sfondo del vicino parco eolico, parere contrario alla localizzazione dell’intervento produttivo affinché il contesto naturale esistente continui a mantenere i caratteri rurali e montani che caratterizzano la bellezza dei luoghi.

Durante l’incontro convocato dalla Commissione VIA in data 29/10/2015, lo scrivente Servizio ha informato il proponente e le altre amministrazioni coinvolte circa le valutazioni negative espresse da codesta Soprintendenza, evidenziando altresì le incompatibilità della localizzazione di progetto, interamente ricadente all’interno del D.M. 18/05/1955 (G.U. 126/1955) e non riportato negli elaborati di progetto.

A seguito della trasmissione della documentazione integrativa da parte del proponente, valutata la modifica localizzativa apportata all’impianto ORC (spostamento di 240 m al di fuori dell’area di vincolo), codesto Ufficio ha comunicato che permangono le criticità già precedentemente espresse in quanto “è evidente che localizzando in modo diverso l’impianto il contesto naturale non muta; inoltre la documentazione non produce verifiche in ordine alle prescrizioni presenti in scheda di cui al codice Ministeriale 90398 D.M. 18/05/1955 in particolare riguardo: assetti figurativi 3.a.3 – 3.c.3, assetto idrogeologico 3.c.4, nonché elementi della percezione punto 4 e seguenti”.

Il proponente, nella documentazione integrativa dichiara:

Lo studio della componente Paesaggio è stato effettuato, in sede di variante, secondo le indicazioni metodologiche fornite dalla Soprintendenza di Pisa e Livorno che aveva formulato le osservazioni relative al vincolo ex art.136 D. Lgs. 42/04 ed all’inserimento visivo del progetto. Ciò ha comportato, oltre al diverso oggetto dell’analisi (cioè, la centrale nel nuovo sito), anche un diverso approccio che, dunque, supera quello precedentemente adottato, in quanto derivante da una prassi in uso presso lo stesso Ente preposto alla valutazione del progetto.

(cfr. Relazione di aggiornamento del SIA pag. 31- marzo 2017).

La centrale, nella sua attuale ubicazione, non comporta alcun impatto sul paesaggio, risultando visibile soltanto una parte dell’edificio ENEL, che peraltro è stato progettato per inserirsi perfettamente nel contesto rurale circostante.

Analogamente, anche per quanto riguarda il polo di reiniezione, lo stesso è di fatto invisibile da tutti i possibili punti di fruibilità. Infatti, in questa ultima versione di progetto, anche a titolo compensativo per gli espianti effettuati, è stata prevista (v. Tav. CRT-TAV06-V01) la piantumazione di specie autoctone sulla destra della strada che costeggia il terreno interessato e che costituisce l’unica zona dalla quale è oggi possibile osservare il terreno stesso (si considerano, come sempre e come indicato anche dallo stesso D. Lgs. 42/04, solo i punti di effettiva fruibilità, in quanto aperti al pubblico e comunque non relativi ad aree di difficile raggiungibilità). Pertanto, anche in questo caso l’inserimento dell’opera nel contesto locale non dà luogo ad alcuna interferenza.

Per quanto riguarda il polo di produzione, l’area è di fatto visibile solo dalle aree private in vicinanza della strada di accesso e dunque risulta anch’essa di impatto pressoché nullo. In aggiunta, poiché anche in questo caso si avranno tre teste pozzo, l’impatto visivo sarà comunque limitatissimo, anche osservando il terreno dalla strada privata.

Infine, gli elementi lineari (elettrdotto e fluidodotti) sono completamente interrati, e quindi non avranno a loro volta alcun impatto sul paesaggio.

Mg

Mg



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Da tali considerazioni emerge, in definitiva, che l'impatto paesaggistico del progetto "Cortolla" è pressoché nullo in sé. Pertanto, anche qualunque eventuale impatto cumulato con il parco eolico "La Miniera" e da considerarsi di fatto inesistente, sia perché l'inserimento del progetto nel contesto attuale non altera in alcun modo significativo il contesto stesso (e dunque non genera alcun "cumulo" di effetti con quelli già determinati dal parco eolico), sia perché quest'ultimo impatta su aree (soprattutto, vette e crinali) che in nessun modo sono interessate anche dal progetto geotermico. (cfr. elaborato CRT-IN01-V00 pagg. 152-153 - marzo 2017).

Minimizzazione dei volumi tecnici. (...) il fornitore dell'impianto ha sviluppato un layout che consente di limitare a 10 m la quota massima del condensatore, riducendola cioè di ben 3 m rispetto alle progettazioni iniziali. Ciò consente di ridurre drasticamente l'impatto visivo di tale elemento, in quanto il suo profilo in altezza diventa comparabile con quello degli alberi circostanti (...). (cfr. elaborato Relazione paesaggistica pag. 44 - marzo 2016).

Si sottolinea inoltre che nella nuova posizione l'impianto risulta pressoché invisibile da qualunque punto di vista fruibile, ed anzi l'edificio quadri (ENEL) è stato volutamente progettato per un suo ottimale inserimento nel contesto rurale circostante. Si segnala anche che tale ubicazione è stata oggetto di uno studio approfondito, realizzato secondo le procedure formali indicate dalla stessa Soprintendenza, con la quale è stato condiviso il percorso di studio, anche attraverso la presentazione di alcuni degli elaborati di volta in volta prodotti (cioè, naturalmente, non intende anticipare in alcun modo, né potrebbe, un eventuale parere favorevole da parte della Soprintendenza stessa, ma certamente illustrare un percorso che si ritiene virtuoso e che infatti ha condotto a risultati eccellenti in termini di drastica riduzione - o quasi azzeramento - degli impatti sul paesaggio).

Per quanto riguarda l'interferenza con l'area boschiva tutelata ex art.142 del D. Lgs. 42/2004, si tratta di una superficie modesta, per la quale potrà essere oltretutto valutato un intervento di ripristino parziale una volta terminata l'esecuzione del pozzo, ferma restando l'esigenza di mantenere la disponibilità degli spazi (ancorché ripristinati a verde dopo la fine dei lavori di perforazione) per eventuali manutenzioni successive dei pozzi stessi.

Infine, per quanto concerne la rete ecologica e la classificazione dell'area come nodo degli ecosistemi agropastorali comunitari), (...) l'ubicazione del polo di reiniezione è prevista nella parte più periferica del nodo stesso, in vicinanza della strada e con occupazione di una superficie marginale rispetto alla sua estensione complessiva, non creando perciò frammentazione e non facendo venir meno la funzione di interconnessione tra i nodi né impedendo la presenza e/o il transito delle specie animali dell'area (ad eccezione, ovviamente, di una zona centrale che includerà quella dei pozzi e le aree limitrofe, che sarà recintata e non accessibile, per evidenti motivi di gestione e salvaguardia dei pozzi).

Ovviamente la presenza della piazzola a regime comporterà la perdita della relativa superficie per usi agricoli (quindi, in formale contrasto con una parte dei presupposti alla base della classificazione come HNVF). Tuttavia, si ritiene utile considerare che, al di là degli aspetti meramente quantitativi di tale perdita, la presenza dell'attività geotermica nell'area potrà determinare le condizioni per una disponibilità di risorse utile a dare impulso alle attività agricole limitrofe, atteso che l'intera area del progetto Cortolla ricade all'interno di una vasta porzione di territorio classificata dalla stessa carta regionale della rete ecologica come "area critica per processi di abbandono culturale e dinamiche naturali", (cfr. elaborato CRT-IN01-V00 pagg. 210-212 - marzo 2017);

il PSC opera una classificazione del territorio rurale in termini di attitudine dello stesso alla trasformazione. Tale classificazione, anche se orientata specificamente allo sviluppo dell'agricoltura, pone di fatto una serie di valutazioni in merito alla possibilità di variare l'assetto delle aree in funzione del loro pregio ecologico, ambientale, paesaggistico e storico, oltre che della

Mg

Mg



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

loro rilevanza per la difesa del suolo. Le installazioni del progetto "Cortolla" sono state scelte in modo da ricadere pressoché interamente nelle aree "con livello moderato di trasformazione", cioè la classe di più elevata trasformabilità riconosciuta dal Piano.
(cfr. elaborato CRT-IN01-V00 pag. 214 - marzo 2017).

Alla luce di quanto sopra riportato (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo) e al fine di consentire a questa Direzione Generale di esprimere il parere conclusivo si chiede a codesta Soprintendenza di dettagliare ulteriormente le motivazioni di incompatibilità dell'intervento anche controdeducendo quanto dichiarato dal proponente".

CONSIDERATO che il rappresentante della DG ABAP nell'incontro del 14/09/2017, presso la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, ha informato il Proponente e le Amministrazioni coinvolte delle criticità evidenziate nel parere della competente Soprintendenza di Pisa del 26/05/2017. Tale comunicazione ha comportato la richiesta da parte del proponente di un sopralluogo congiunto (DG ABAP, Soprintendenza, proponente), svoltosi in data 23/10/2017.

CONSIDERATO che **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. 1898 del 18/05/2018, ha comunicato che il Gruppo Istruttore della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS avrebbe effettuato una riunione il giorno 07/06/2018, a cui ha partecipato il Responsabile del procedimento della DG ABAP (giusto incarico prot. 15434 del 06/06/2018).

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS**, con nota prot. CTVA-0003709 del 18/10/2018, ha convocato una riunione per il giorno 08/11/2018, a cui ha partecipato il responsabile del procedimento della DG ABAP (giusto incarico prot. 29379 dell'08/11/2019).

CONSIDERATO che **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. 27576 del 21/10/2019, ha comunicato il parere positivo (n. 3135 del 04/10/2019) espresso della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, in merito alle opere in progetto, ed ha richiesto il parere del MiBACT.

CONSIDERATO che la **DG ABAP**, con nota prot. 37600 del 16/12/2019, ha sollecitato la competente Soprintendenza di Pisa ad esprimere il parere di competenza.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno**, con nota prot. 2467 del 28/02/2020, ha comunicato le proprie valutazioni negative che si riportano integralmente:

"Ambito Paesaggistico

La centrale geotermoelettrica in progetto si colloca nel sistema collinare su cui insiste il borgo di Montecatini Vai di Cecina, in rapporto di intervisibilità con la valle del medio Cecina da Berignone a Ponteginori (SIR della Rete Natura 2000) e con la vicina Volterra, nonché a ridosso dell'area sottoposta a vincolo paesaggistico "Zona della Miniera sita nel Comune di Montecatini Val di Cecina" ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 con D.M. 18/05/1955 G.U. 126 dei 1955, intercettando diverse aree boscate tutelate ai sensi dell'art. 142 lett. g) del D. Lgs. 42/2004.

Il sistema collinare in oggetto, caratterizzato da versanti dolci su cui si alternano aree boscate e seminativi, presenta i caratteri tipici della Toscana centrale e della Vai di Cecina in particolare, articolato in antichi borghi in posizione predominante (Montecatini, Volterra), un sistema di viabilità storica che collega i poderi e le proprietà rurali sottostanti (la SP 32 che scende il versante da Montecatini è citata dal PIT-PPR, relativamente alla terza invariante strutturale del territorio, come strada panoramica che attraversa paesaggi di pregio e intercetta significative emergenze culturali), ed un sistema idrico maggiore e minore, benché a tratti caratterizzato da severi fenomeni di siccità stagionale e non (come l'area nei pressi di Saline di Volterra è menzionata nella scheda d'ambito n. 13 Vai di Cecina). L'ambito di paesaggio interessato dall'intervento costituisce una quinta collinare di notevole valore percettivo e pregio panoramico,

Mg

Mg



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

offrendo numerose vedute sulla città di Volterra e su tutta la Val di Cecina.

Il progetto dell'impianto comprende la realizzazione di tre piazzali sostenuti da muri di contenimento, le cui misurazioni approssimative sono state ricavate da alcune quote presenti nei disegni. Il piazzale Cortolla 1, destinato al polo di produzione, con una superficie occupata di circa 7.000 mq, il piazzale della centrale di circa 7.500 mq di superficie, e il piazzale Cortolla 2, destinato al polo di reiniezione, con una superficie di circa 9.000 mq, per un totale di oltre due ettari di piazzali ottenuti attraverso opere di scavo e riporto ancor più estese.

Tali opere di artificializzazione e rimodellazione dei versanti, per tipologia ed estensione, verrebbero ad interrompere un quadro paesaggistico caratterizzato da elementi minuti dalla spiccata naturalità, che costituiscono nel loro insieme un continuum di notevole pregio.

Gli ampi piazzali a destinazione industriale, oltre a rappresentare per dimensioni un fuori scala significativo rispetto ai caratteri e alla natura dello specifico paesaggio interferito, provocherebbero una perdita di valore non mitigabile dall'apposizione di quinte verdi o da rivestimenti in pietra dei manufatti di servizio della centrale, considerato che verrebbe ad interessare i caratteri stessi che strutturano il paesaggio, dal punto di vista morfologico, funzionale e percettivo, a sacrificio di suolo agricolo di valore naturalistico e paesaggistico.

Si sottolinea che la posizione elevata del sito prescelto, chiaramente visibile e percepibile da diversi tratti di viabilità pubblica, anche a distanze significative nell'ambito della Val di Cecina, aggraverebbe gli impatti paesaggistici causati da una eventuale realizzazione dell'impianto. Si deve notare a questo proposito che la carta dell'intervisibilità assoluta allegata al PIT-PPR identifica il ruolo delle colline di Montecatini prevalentemente come alto e medio. La presenza delle pale eoliche non rappresenta una limitazione dell'impatto; lo stesso DM descrive come elementi di criticità la sovrapposizione di elementi di degrado nelle visuali da e verso l'area sottoposta a vincolo e aree circostanti, individuati nella "nuova edificazione di scarsa qualità" ai margini del borgo di Montecatini, e nell'impianto eolico sul crinale in prossimità della zona sottoposta a vincolo". A parere di quest'Ufficio, l'ulteriore sovrapposizione di un impianto industriale per la produzione di energia aggraverebbe ulteriormente le criticità segnalate dal DM provocando impatti cumulativi importanti per la percezione dell'integrità e continuità del paesaggio in esame.

Relativamente alle modifiche progettuali datate 25/03/2016, a parere di quest'Ufficio lo spostamento del piazzale della centrale di circa 250 metri oltre il perimetro del vincolo paesaggistico imposto con D.M. 18/05/1955 G.U. 126 del 1955 non comporta una riduzione dell'impatto, così come descritto nelle ns. precedenti note, dal momento che la maggior perdita di valore si avrebbe nella percezione del paesaggio come insieme.

Si fa presente che il DM "Zona della Miniera sita nel Comune di Montecatini Val di Cecina", nel descrivere il valore panoramico dell'area, recita: "la zona predetta, oltre a costituire, per le sue numerose piante che la ricoprono e per la sua posizione elevata, un notevole quadro naturale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può spaziare con lo sguardo su tutta la zona della Val di Cecina fino alle lontane mura di Volterra". Tali caratteristiche si trovano in continuità con l'area interessata dall'impianto a ridosso del perimetro del vincolo, al punto che lo stesso DM individua specifiche prescrizioni anche per le aree circostanti, di seguito qui riportate:

Gli enti territoriali, i soggetti pubblici negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:

3.b.1. Individuare, anche sulla base delle indicazioni del Piano paesaggistico, il complesso storico minerario e il relativo intorno territoriale, ovvero ambito di pertinenza paesaggistica, da intendersi quale area fortemente interrelata al bene medesimo sul piano morfologico, percettivo, identitario e storicamente su quello funzionale.

3-b.2. Definire strategie, misure e regole /discipline volte a:

- orientare gli interventi, nell'intorno territoriale del complesso minerario, ovvero ambito di

Mg

Mg



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

pertinenza paesaggistica, verso la conservazione delle relazioni percettive tra l'insediamento storico e il contesto paesaggistico, garantendo coerenza e continuità con i valori espressi dal paesaggio contermino, anche attraverso la riqualificazione del sistema delle percorrenze dolci tra l'insediamento storico e il suo contesto;

3.b.4. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:

- limitare, su tracciati di particolare visibilità e valore storico, gli interventi di adeguamento, circonvallazioni, innesti sul tracciato storico ecc., nonché la localizzazione di impianti di distribuzione carburante;

3.b.7. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:

- gestire le trasformazioni edilizie assicurando il mantenimento della relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento (piccolo nucleo di crinale o di poggio, villa-fattoria, ...) e paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale e la conservazione dell'impianto tipologico e architettonico, l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con la tipologia storica di riferimento;

4.b.2. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:

- salvaguardare e valorizzare i tracciati stradali e le visuali panoramiche che si aprono dai punti di belvedere accessibili al pubblico;

- pianificare e razionalizzare il passaggio delle infrastrutture tecnologiche (impianti per telefonia, sistemi di trasmissione radio-televisiva,...) al fine di evitare/minimizzare l'interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del vincolo, anche mediante soluzioni tecnologiche innovative che consentano la riduzione dei dimensionamenti e la rimozione degli elementi obsoleti e privilegiando la condivisione delle strutture di supporto per i vari apparati dei diversi gestori;

- regolare la localizzazione e realizzazione degli impianti per le produzioni di energia da fonti rinnovabili al fine di minimizzare l'impatto visivo degli stessi e non interferire con le visuali verso i centri storici di Montecatini Val di Cecina e di Volterra.

Ed in generale 4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o ocludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio.

Quest'Ufficio ritiene che l'inserimento dell'impianto non rispetti le direttive e prescrizioni sopra citate, provocando detrimento sia del valore paesaggistico dell'area tutelata, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, anche in considerazione dell'art. 152 del Codice, sia del paesaggio più ampio a cui l'area di vincolo appartiene, sovrapponendosi ad elementi significativi e strutturali del paesaggio della Val di Cecina, che saranno di seguito analizzati anche facendo riferimento alle quattro invarianti strutturali identificate dal PIT-PPR e alle relative prescrizioni e indicazioni.

In merito alle osservazioni e integrazioni volontarie presentate dall'istante con nota ns. prot. n. 4423 del 06/04/2018, si osserva quanto segue:

- Lo studio delle visuali operato dal proponente si limita ad una distanza ravvicinata (meno di 400 metri dall'edificio della centrale) che non è la scala adeguata a rilevare un impatto paesaggistico che è invece determinato dall'inserimento di piazzali industriali per una superficie totale di circa due ettari in un complesso collinare caratterizzato da elevata naturalità e visibilità dai dintorni e dalle viabilità storiche che collegano i diversi borghi della Val di Cecina.

- Alla scala descritta, le proposte piantumazioni a schermare parti degli impianti non costituiscono misure in grado di mitigare gli impatti strutturali, funzionali e non reversibili sui caratteri valoriali del paesaggio interferito. Lo stesso proponente, nel paragrafo 2.1 delle integrazioni, descrive il limite delle foto-simulazioni presentate, dovute a: impossibilità di restituire le corrette geometrie del suolo successive al rimodellamento del terreno per oltre 6 metri in profondità; mancata rappresentazione realistica dei piazzali; punto di vista ravvicinato.

Mg



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Mg

-Non si concorda sull'impostazione progettuale che considera l'edificio tecnico annesso alla centrale un possibile elemento di schermatura dei caratteri industriali dei piazzali e degli impianti, similmente alla valutazione della schermatura a verde sopra descritta, sia perché non modifica l'impatto strutturale dell'intero impianto produttivo sui caratteri del paesaggio, sia perché il rivestimento in pietra di un manufatto di servizio all'interno di un piazzale industriale, anziché favorire integrazione paesaggistica, verrebbe piuttosto ad inserire un elemento posticcio e fuori contesto.

Per quanto sopra, quest'Ufficio non concorda con le conclusioni del proponente secondo cui il progetto sarebbe inserito in modo pieno e soddisfacente nel contesto attuale, senza alcun impatto significativo nel paesaggio.

Relativamente alla coerenza dell'intervento rispetto alla previsioni del Piano paesaggistico, si riporta di seguito un'analisi degli obiettivi e indicazioni per le azioni relativamente all'area d'intervento.

Invariante I) I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici Sistema morfogenetico Collina a versanti dolci sulle Unità Liguri

Il sistema morfogenetico è descritto come "uno dei principali supporti dei paesaggi rurali di maggiore valore e delle colture arboree di pregio, e quindi un punto di snodo fondamentale del paesaggio toscano". La principale criticità per l'area consiste nei fenomeni di abbandono dei sistemi rurali e degli insediamenti minori: l'area in oggetto è mappata nella carta della rete ecologica come "critica per processi di abbandono e artificializzazione". Coerentemente, specifiche indicazioni fornite dalla Disciplina di Piano (Capo II, art. 6 c. 2) riguardano la promozione di usi appropriati del suolo (b) e la protezione di elementi geomorfologici che connotano il paesaggio, quali i crinali montani e collinari, evitando interventi che ne modifichino la forma fisica e la funzionalità strutturale (d).

Invariante II) I caratteri ecosistemici del paesaggio - Matrice forestale ad elevata connettività

La centralità del paesaggio interferito è descritta dal PIT-PPR come segue: "le matrici forestali assumono un significato strategico fondamentale per la riduzione della frammentazione ecologica a scala regionale". "La matrice forestale assume un ruolo strategico soprattutto nella Toscana centro meridionale ove i nodi forestali primari e secondari risultano meno diffusi rispetto al territorio appenninico". Gli obiettivi principali per il morfotipo in oggetto sono: il miglioramento della qualità degli ecosistemi forestali e dei loro livelli di maturità e complessità strutturale; la valorizzazione del patrimonio agricolo forestale; miglioramento delle funzioni connettive della matrice forestale, con particolare riferimento alla Toscana centro-meridionale.

La Disciplina di Piano (Capo III, art. 8 c. 2) definisce come obiettivi il miglioramento della qualità ecosistemica complessiva delle matrici degli ecosistemi forestali e degli ambienti fluviali (b) nonché il mantenimento e lo sviluppo delle funzioni ecosistemiche dei paesaggi rurali (c).

Invariante III) Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali Morfotipo insediativo 5 policentrico a maglia del paesaggio storico collinare.

La tutela di morfotipi insediativi è una priorità del Piano paesaggistico dal momento che costituiscono la base della complessità identitaria dei paesaggi e delle loro figure territoriali paesaggistiche. Proprio nell'ambito di questa invariante (punto 1.1.4) si definisce l'obiettivo strategico "bloccare il consumo di suolo agricolo" come primario e trasversale del PIT-PPR.

Appare utile ricordare che le previsioni della Disciplina di Piano (Art 10 c.2) indicano come primo obiettivo la valorizzazione delle città e dei borghi storici e la salvaguardia del loro intorno territoriale, mentre gli obiettivi fissati nell'abaco delle invarianti per lo specifico morfotipo n. 5 sono:

- Tutela dell'integrità morfologica dei centri, nuclei, aggregati storici ed emergenze storiche, dei loro intorni agricoli e degli scenari da essi percepiti nonché delle visuali panoramiche da e verso

MG



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

MG

tali insediamenti;

- Tutela e riqualificazione della maglia e della struttura insediativa storica caratteristica del sistema della villa-fattoria, con azioni di riuso e riqualificazione, che ne rispettino i tipi edilizi, senza ulteriori addizioni che compromettano la percezione d'insieme;

- Tutela delle relazioni funzionali e paesaggistiche fra edilizia rurale e sistemi produttivi agrari, privilegiandone il riuso in funzione di attività connesse all'agricoltura;

- Mantenere e valorizzare la fitta rete di viabilità minore e interpodereale di matrice storica, ivi comprese le relative alberature e siepi e i manufatti di valenza storico-testimoniale;

Invariante IV) I caratteri morfotopologici dei paesaggi rurali

Morfotipo 9 dei campi chiusi a seminativo e a prato di collina e di montagna

La Disciplina di piano (Art. 12 c. 2) prevede come obiettivo generale la salvaguardia e valorizzazione del carattere multifunzionale dei paesaggi rurali regionali e delle elevate valenze estetico-percettive connesse. Tale obiettivo viene perseguito mediante:

a) il mantenimento della relazione che lega paesaggio agrario e sistema insediativo attraverso la preservazione dell'integrità morfologica dei suoi elementi costitutivi e del loro intorno coltivato, e il contenimento di ulteriori consumi di suolo rurale;

b) il mantenimento della continuità della rete di infrastrutturazione rurale (data dal sistema della viabilità podereale, della vegetazione di corredo e delle sistemazioni idraulico-agrarie di versante e di piano) per le funzioni di organizzazione paesistica e morfologica, di connettività antropica ed ecologica, e di presidio idrogeologico che essa svolge;

d) la preservazione dei caratteri strutturanti i paesaggi rurali storici regionali, attraverso: la tutela della scansione del sistema insediativo propria di ogni contesto; la salvaguardia delle sue eccellenze storico-architettoniche e dei loro intorni paesistici; l'incentivo alla conservazione delle colture d'impronta tradizionale ove esse costituiscono anche nodi degli agroecosistemi e svolgono insostituibili funzioni di contenimento dei versanti; il mantenimento in efficienza dei sistemi di regimazione e scolo delle acque di piano e di colle;

e) la tutela dei valori estetico-percettivi e storico-testimoniali del paesaggio agrario pianificando e razionalizzando le infrastrutture tecnologiche.

Quest'Ufficio ritiene che il consumo di suolo agricolo di elevato valore paesaggistico per uso industriale, il rimodellamento irreversibile della morfologia collinare con la creazione di tre piazzali per una superficie totale di circa due ettari, l'interruzione di un continuum paesaggistico caratterizzato da naturalità e integrità non siano coerenti con quanto previsto dal Piano paesaggistico in riferimento a tutte e quattro le invarianti strutturali, provocando impatti irreversibili dal punto di vista della sussistenza stessa dei caratteri che costituiscono la base strutturale del paesaggio in esame, sovrapponendosi inoltre in modo incongruo alle numerose visuali da e verso la Val di Cecina e da e verso le colline circostanti con elementi estranei e di degrado rispetto ai valori del contesto.

Ricordando la presenza di elementi di criticità legati ai processi di abbandono e artificializzazione in atto, nonché gli impatti cumulativi dovuti alla presenza di elementi di degrado visivo a ridosso dell'area sottoposta a vincolo paesaggistico e segnalati nel DM, considerando inoltre il posizionamento elevato ed in zona ad elevata visibilità anche da visuali a distanza, intercettando scorci e ampi panorami di valore, anche per le emergenze storiche e culturali intercettate e interferite, valutato il contrasto esistente con le citate prescrizioni del vincolo paesaggistico per le aree limitrofe al perimetro del DM, e valutate le fragilità descritte che interessano i valori del paesaggio e la tendenza evidenziata a processi di abbandono rurale e artificializzazione, e per tutto quanto su esposto, quest'Ufficio conferma il proprio **parere contrario** all'intervento in oggetto.

Ambito Archeologico

MA

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

In riferimento al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale in oggetto, esaminata la documentazione progettuale integrativa, questa Soprintendenza rileva che l'attività prevista risulta tale da poter comportare effetti negativi significativi sul patrimonio archeologico.

Pertanto, nel caso si dovessero effettuare opere all'interno dell'area, si prescrive l'esecuzione di saggi archeologici preventivi, a spese della committenza, in numero tale da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dall'intervento, da parte di un professionista archeologo che fornisca a questa Soprintendenza adeguata documentazione dei lavori svolti. A questo scopo si richiede che questa Soprintendenza sia avvertita con 15 giorni di anticipo dell'inizio dei lavori per organizzare la direzione del lavoro di sorveglianza.

Considerato che di norma gli scavi archeologici, per quanto riguarda la sicurezza del cantiere, rientrano nelle norme previste dal D.Lgs. 81/2008, si richiama il committente circa gli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge in materia.

Si rammenta comunque che, nel caso le medesime opere venissero escluse dalla VIA, qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, sia fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90 e ss. D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questa Soprintendenza o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

Si fa presente inoltre che l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto in realizzazione e l'effettuazione di scavi archeologici in estensione e in profondità finalizzati alla documentazione delle eventuali emergenze antiche e ai relativi interventi di tutela”.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno**, nota prot. 2818 del 06/03/2020, ha comunicato le proprie ulteriori valutazioni che si riportano integralmente:

“A parziale modifica di quanto già espresso con nostra nota prot. 2467 del 28/02/2020 per ciò che riguarda l'ambito archeologico si puntualizza quanto segue:

In riferimento al procedimento in oggetto, esaminata la documentazione progettuale integrativa, questa Soprintendenza rileva che l'attività prevista risulta tale da poter comportare effetti negativi significativi sul patrimonio archeologico.

Pertanto, nel caso si dovessero effettuare opere all'interno dell'area, si prescrive l'esecuzione di saggi archeologici preventivi, a spese della committenza, in numero tale da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dall'intervento, da parte di un professionista archeologo. A questo scopo si richiede che Questa Soprintendenza sia avvertita con 15 giorni di anticipo dell'inizio dei lavori per organizzare la direzione del lavoro di sorveglianza.

Considerato che di norma gli scavi archeologici, per quanto riguarda la sicurezza del cantiere, rientrano nelle norme previste dal D.Lgs. 81/2008, si richiama il committente circa gli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge in materia.

Si rammenta inoltre che qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90 e ss. D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questa Soprintendenza o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

Si fa presente inoltre che l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto in realizzazione e l'effettuazione di scavi archeologici in estensione e in profondità finalizzati alla documentazione delle eventuali emergenze antiche e ai relativi interventi di tutela”.

MS

MS



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

CONSIDERATO che il **Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP**, con nota n. 23013 del 31/07/2020, ha comunicato:

“Si fa seguito alla nota prot. 2818 del 06.03.2020 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno (...).

Nella suddetta nota prot. 2818, la Soprintendenza ribadisce e sottolinea gli impatti negativi che l'intervento in oggetto potrebbe determinare sul patrimonio archeologico, in analogia a quanto già espresso circa l'ambito paesaggistico con la nota prot. 2467.

Nell'eventualità che, anche a fronte del parere contrario alla realizzazione dell'opera, la stessa fosse comunque autorizzata e all'interno dell'area interessata dall'intervento in oggetto fossero effettuati lavori di escavazione, questo Servizio concorda con quanto prescritto dalla Soprintendenza, ovvero:

- la necessità di predisporre saggi archeologici preventivi a spese della committenza, in numero tale da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata, realizzati da un professionista archeologo, avvisando la Soprintendenza dell'inizio lavori con 15 giorni di anticipo per organizzare la sorveglianza;

- qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi degli artt. 90 e ss. del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile e dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, provvedendo alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

Si rileva inoltre come l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto in corso realizzazione e l'effettuazione di scavi archeologici in estensione e in profondità finalizzati alla documentazione delle eventuali emergenze antiche e ai relativi interventi di tutela”.

CONSIDERATO che la **DGABAP**, con nota n. 23465 del 05/08/2020, ha comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/90, condividendo e facendo proprie le valutazioni trasmesse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno (nota prot. n. 2467 del 28/02/2020), i seguenti motivi che ostano all'accoglimento, in senso favorevole, dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale in oggetto:

“Il progetto, localizzato nel comune di Montecatini Val di Cecina (PI), prevede la realizzazione di un impianto pilota geotermoelettrico con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza e con potenza non superiore a 5MWe. Oltre all'impianto si prevede la perforazione di n. 6 pozzi da n. 2 postazioni, la realizzazione di una rete di trasporto dei fluidi geotermici di lunghezza di circa 2500 m e un elettrodotto interrato, di connessione alla rete ENEL, di lunghezza di circa 9800 m che in parte interessa il comune di Volterra (PI).

Considerazioni riferite al quadro vincolistico e al patrimonio culturale

Ambito Paesaggistico

La centrale geotermoelettrica in progetto si colloca nel sistema collinare su cui insiste il borgo di Montecatini Val di Cecina, in rapporto di intervisibilità con la valle del medio Cecina, da Berignone a Ponteginori (SIR della Rete Natura 2000), e con la vicina Volterra, nonché a ridosso dell'area sottoposta a vincolo paesaggistico "Zona della Miniera sita nel Comune di Montecatini Val di Cecina", ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 con D.M. 18/05/1955, G.U. 126 del 1955, intercettando aree boscate, tutelate ai sensi dell'art. 142 lett. g) del D. Lgs. 42/2004.

Il sistema collinare in oggetto, contraddistinto da versanti dolci su cui si alternano aree boscate e seminati, presenta i caratteri tipici della Toscana centrale e della Val di Cecina ed è caratterizzato dalla presenza di antichi borghi posti in posizione predominante (Montecatini, Volterra), da un sistema di viabilità storica che collega i poderi e le proprietà rurali sottostanti (la SP 32 che scende

My

My



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

16/12/2020

il versante da Montecatini è citata dal PIT come strada panoramica che attraversa paesaggi di pregio e intercetta significative emergenze culturali).

L'ambito di paesaggio interessato dall'intervento costituisce una quinta collinare di notevole valore percettivo e pregio panoramico, offrendo numerose vedute sulla città di Volterra e su tutta la Val di Cecina.

Valutazione degli impatti

Il progetto dell'impianto prevede la realizzazione di tre piazzali sostenuti da muri di contenimento: il piazzale Cortolla 1, destinato al polo di produzione, con una superficie occupata di circa 7.000 mq, il piazzale della Centrale di circa 7.500 mq di superficie e il piazzale Cortolla 2, destinato al polo di reiniezione, con una superficie di circa 9.000 mq, per un totale di oltre due ettari di piazzali ottenuti attraverso opere di scavo e riporto ancor più estese.

Tali opere di artificializzazione e rimodellazione dei versanti, per tipologia ed estensione, verrebbero ad interrompere un quadro paesaggistico caratterizzato da elementi minuti dalla spiccata naturalità che costituiscono nel loro insieme un continuum di notevole pregio.

Gli ampi piazzali a destinazione industriale, oltre a rappresentare per dimensioni un fuori scala significativo rispetto ai caratteri e alla natura dello specifico paesaggio interferito, provocherebbero una perdita di valore non mitigabile dall'apposizione di quinte verdi o da rivestimenti in pietra dei manufatti di servizio della Centrale, considerato che verrebbero ad interessare i caratteri stessi che strutturano il paesaggio, dal punto di vista morfologico, funzionale e percettivo, a sacrificio di suolo agricolo di valore naturalistico e paesaggistico.

La posizione elevata del sito prescelto, chiaramente visibile e percepibile da diversi tratti di viabilità pubblica, anche a distanze significative nell'ambito della Val di Cecina, accrescerebbe gli impatti paesaggistici causati da una eventuale realizzazione dell'impianto.

La carta dell'intervisibilità assoluta, allegata al Piano di indirizzo territoriale con valenza paesaggistica della Regione Toscana (PIT), identifica il ruolo delle colline di Montecatini prevalentemente come alto e medio.

La presenza delle pale eoliche, poste in prossimità dell'area di progetto, non può rappresentare un elemento di valutazione che configuri l'area in esame come già compromessa nei suoi valori paesaggistici. Lo stesso D.M. 18/05/1955 descrive come elementi di criticità la sovrapposizione di elementi di degrado nelle visuali da e verso l'area sottoposta a vincolo e le aree circostanti, individuati nella "nuova edificazione di scarsa qualità" ai margini del borgo di Montecatini, e "nell'impianto eolico sul crinale in prossimità della zona sottoposta a vincolo".

L'ulteriore sovrapposizione di un impianto industriale per la produzione di energia aggraverebbe le criticità segnalate dal suddetto Decreto provocando impatti cumulativi importanti per la percezione dell'integrità e continuità del paesaggio in esame.

Iter istruttorio

Come già evidenziato dalla competente Soprintendenza con il parere prot. 17470 del 23.7.2015: ritenuto che la proposta di intervento (...) in un'area collinare di grande valenza paesaggistica, a ridosso del complesso storico della Miniera - l'emergenza culturale forse più rappresentativa dell'intero Comune di Montecatini val di Cecina - in posizione elevata di pendio su terreno erboso leggermente digradante del versante della vallata esposta sul lato mare e dunque più aperto verso il territorio, di estremo risalto visivo e panoramico, peraltro in vicinanza di attrezzature turistiche quali la fattoria di Sorbaiano e l'agriturismo Palareta, considerata l'estrema visibilità del sito e la sostanziale integrità ambientale del contesto, in parte già impattata solo dallo sfondo del vicino parco eolico, questa Soprintendenza ritiene di dover esprimere parere contrario alla localizzazione dell'intervento produttivo perché il contesto naturale esistente continui a mantenere i caratteri rurali e montani che caratterizzano la bellezza dei luoghi. Per non intaccare l'integrità e la fragilità del sito sarà opportuno che eventuali insediamenti produttivi trovino sede in ambiti meno centrali e

MS

MS



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
P.F.O: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

dunque più marginali rispetto all'orografia e dunque alla visibilità ed alla fruizione turistica esistente e comunque più possibilmente contenuti all'interno delle aree già compromesse dalla produzione elettrica dell'intero territorio".

Relativamente alle modifiche progettuali datate 25/03/2016, con cui è stato proposto lo spostamento del piazzale e della centrale di circa 250 metri, al fine di non interferire direttamente con le aree tutelate con il DM soprarrichiamato, la Soprintendenza competente (parere del 26/05/2017), ha riconfermato le precedenti valutazioni ed ha evidenziato che "tale parere (diniego) è stato espresso ".....perché il contesto naturale esistente continui a mantenere i caratteri rurali (...), è evidente quindi che localizzando in modo diverso l'impianto nel caso in esame il contesto naturale non muta (...)"

La medesima Soprintendenza, anche a seguito della valutazione della documentazione integrativa volontaria presentata nel 2018, con parere del 28/02/2020 ha confermato che lo spostamento del piazzale e della relativa centrale, di circa 250 metri oltre il perimetro del vincolo paesaggistico, non comporta una totale eliminazione dell'impatto, dal momento che la perdita di valore riguarda anche la percezione del paesaggio come insieme. Ha inoltre precisato che:

il DM "Zona della Miniera sita nel Comune di Montecatini Val di Cecina", nel descrivere il valore panoramico dell'area, recita: "la zona predetta, oltre a costituire, per le sue numerose piante che la ricoprono e per la sua posizione elevata, un notevole quadro naturale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può spaziare con lo sguardo su tutta la zona della Val di Cecina fino alle lontane mura di Volterra.

Tali caratteristiche si trovano in continuità con l'area interessata dall'impianto a ridosso del perimetro del vincolo, al punto che lo stesso DM individua specifiche prescrizioni anche per l'intorno territoriale, di seguito qui riportate:

Gli enti territoriali, i soggetti pubblici negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:

3.b.1. Individuare, anche sulla base delle indicazioni del Piano paesaggistico, il complesso storico minerario e il relativo intorno territoriale, ovvero ambito di pertinenza paesaggistica, da intendersi quale area fortemente interrelata al bene medesimo sul piano morfologico, percettivo, identitario e storicamente su quello funzionale.

3-b.2. Definire strategie, misure e regole /discipline volte a:

- orientare gli interventi, nell'intorno territoriale del complesso minerario, ovvero ambito di pertinenza paesaggistica, verso la conservazione delle relazioni percettive tra l'insediamento storico e il contesto paesaggistico, garantendo coerenza e continuità con i valori espressi dal paesaggio contermini, anche attraverso la riqualificazione del sistema delle percorrenze dolci tra l'insediamento storico e il suo contesto;

3.b.4. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:

- limitare, su tracciati di particolare visibilità e valore storico, gli interventi di adeguamento, circonvallazioni, innesti sul tracciato storico ecc., nonché la localizzazione di impianti di distribuzione carburante;

3.b.7. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:

- gestire le trasformazioni edilizie assicurando il mantenimento della relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento (piccolo nucleo di crinale o di poggio, villa-fattoria, ...) e paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale e la conservazione dell'impianto tipologico

e architettonico, l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con la tipologia storica di riferimento;

4.b.2. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:

- salvaguardare e valorizzare i tracciati stradali e le visuali panoramiche che si aprono dai punti di

M

M



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

belvedere accessibili al pubblico;

- pianificare e razionalizzare il passaggio delle infrastrutture tecnologiche (impianti per telefonia, sistemi di trasmissione radio-televisiva,...) al fine di evitare/minimizzare l'interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del vincolo, anche mediante soluzioni tecnologiche innovative che consentano la riduzione dei dimensionamenti e la rimozione degli elementi obsoleti e privilegiando la condivisione delle strutture di supporto per i vari apparati dei diversi gestori;

- regolare la localizzazione e realizzazione degli impianti per le produzioni di energia da fonti rinnovabili al fine di minimizzare l'impatto visivo degli stessi e non interferire con le visuali verso i centri storici di Montecatini Val di Cecina e di Volterra.

Ed in generale 4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio".

Il comune di Montecatini Val di Cecina in fase di conformazione (2017-2018) della Variante Parziale del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico al PIT ha individuato l'ambito di pertinenza paesaggistica dell'area mineraria sita nel Comune di Montecatini Val di Cecina, tutelata con il DM citato, prevedendo tra gli altri:

- il mantenimento degli assetti agrari tradizionali, la diversificazione colturale, la leggibilità dei rapporti tra usi del suolo storicamente consolidati e trame agrarie;

- di escludere interventi che possano compromettere la qualità morfologica delle aree soggette a tutela e dei loro rapporti con il contesto paesaggistico.

Parte del progetto del polo di produzione (area pozzi Cortolla1) e del fluidotto ricadono all'interno di questo ambito di pertinenza, (l'elettrodotto di 9,8 Km, completamente interrato, attraversa l'area vincolata) alterando la qualità morfologica e il rapporto con il contesto paesaggistico non garantendo coerenza e continuità con i valori espressi dal paesaggio circostante.

In merito alle osservazioni e integrazioni volontarie presentate dall'istante nel 2018, la Soprintendenza ha inoltre evidenziato che:

- Lo studio delle visuali si limita ad una distanza ravvicinata (meno di 400 metri dall'edificio della centrale) che non è la scala adeguata a rilevare un impatto paesaggistico che è invece determinato dall'inserimento di piazzali industriali per una superficie totale di circa due ettari in un complesso collinare caratterizzato da elevata naturalità e visibilità dai dintorni e dalle viabilità storiche che collegano i diversi borghi della Val di Cecina.

- Alla scala descritta, le proposte piantumazioni a schermare parti degli impianti non costituiscono misure in grado di mitigare gli impatti strutturali, funzionali e non reversibili sui caratteri valoriali del paesaggio interferito.

- Non si concorda sull'impostazione progettuale che considera l'edificio tecnico annesso alla centrale un possibile elemento di schermatura dei caratteri industriali dei piazzali e degli impianti, similmente alla valutazione della schermatura a verde sopra descritta, sia perché non modifica l'impatto strutturale dell'intero impianto produttivo sui caratteri del paesaggio, sia perché il rivestimento in pietra di un manufatto di servizio all'interno di un piazzale industriale, anziché favorire integrazione paesaggistica, verrebbe piuttosto ad inserire un elemento posticcio e fuori contesto.

- L'inserimento dell'impianto provoca inoltre detrimento del paesaggio più ampio a cui l'area di vincolo appartiene, sovrapponendosi ad elementi significativi e strutturali del paesaggio della Val di Cecina, che sono di seguito analizzati anche facendo riferimento alle quattro invarianti strutturali identificate dal PIT-PPR e alle relative prescrizioni e indicazioni.

Invariante I) I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici Sistema morfogenetico Collina a versanti dolci sulle Unità Liguri

Il sistema morfogenetico è descritto come "uno dei principali supporti dei paesaggi rurali di

M

M



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

maggior valore e delle colture arboree di pregio, e quindi un punto di snodo fondamentale del paesaggio toscano". La principale criticità per l'area consiste nei fenomeni di abbandono dei sistemi rurali e degli insediamenti minori: l'area in oggetto è mappata nella carta della rete ecologica come "critica per processi di abbandono e artificializzazione". Coerentemente, specifiche indicazioni fornite dalla Disciplina di Piano (Capo II, art. 6 c. 2) riguardano la promozione di usi appropriati del suolo (b) e la protezione di elementi geomorfologici che connotano il paesaggio, quali i crinali montani e collinari, evitando interventi che ne modifichino la forma fisica e la funzionalità strutturale (d).

Invariante II) I caratteri ecosistemici del paesaggio - Matrice forestale ad elevata connettività

La centralità del paesaggio interferito è descritta dal PIT-PPR come segue: "le matrici forestali assumono un significato strategico fondamentale per la riduzione della frammentazione ecologica a scala regionale". "La matrice forestale assume un ruolo strategico soprattutto nella Toscana centro meridionale ove i nodi forestali primari e secondari risultano meno diffusi rispetto al territorio appenninico". Gli obiettivi principali per il morfotipo in oggetto sono: il miglioramento della qualità degli ecosistemi forestali e dei loro livelli di maturità e complessità strutturale; la valorizzazione del patrimonio agricolo forestale; miglioramento delle funzioni connettive della matrice forestale, con particolare riferimento alla Toscana centro-meridionale. La Disciplina di Piano (Capo III, art. 8 c. 2) definisce come obiettivi il miglioramento della qualità ecosistemica complessiva delle matrici degli ecosistemi forestali e degli ambienti fluviali (b) nonché il mantenimento e lo sviluppo delle funzioni ecosistemiche dei paesaggi rurali (c).

Invariante III) Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali
Morfotipo insediativo 5 policentrico a maglia del paesaggio storico collinare

La tutela di morfotipi insediativi è una priorità del Piano paesaggistico dal momento che costituiscono la base della complessità identitaria dei paesaggi e delle loro figure territoriali paesaggistiche. Proprio nell'ambito di questa invariante (punto 1.1.4) si definisce l'obiettivo strategico "bloccare il consumo di suolo agricolo" come primario e trasversale del PIT-PPR.

Appare utile ricordare che le previsioni della Disciplina di Piano (Art 10 c.2) indicano come primo obiettivo la valorizzazione delle città e dei borghi storici e la salvaguardia del loro intorno territoriale, mentre tra gli obiettivi fissati nell'abaco delle invarianti per lo specifico morfotipo n. 5 vi è la tutela dell'integrità morfologica dei centri, nuclei, aggregati storici ed emergenze storiche, dei loro intorni agricoli e degli scenari da essi percepiti nonché delle visuali panoramiche da e verso tali insediamenti.

Invariante IV) I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali

Morfotipo 9 dei campi chiusi a seminativo e a prato di collina e di montagna

La Disciplina di piano (Art. 12 c. 2) prevede come obiettivo generale la salvaguardia e valorizzazione del carattere multifunzionale dei paesaggi rurali regionali e delle elevate valenze estetico-percettive connesse. Tale obiettivo viene perseguito mediante:

f) il mantenimento della relazione che lega paesaggio agrario e sistema insediativo attraverso la preservazione dell'integrità morfologica dei suoi elementi costitutivi e del loro intorno coltivato, e il contenimento di ulteriori consumi di suolo rurale;

g) la tutela dei valori estetico-percettivi e storico-testimoniali del paesaggio agrario pianificando e razionalizzando le infrastrutture tecnologiche.

Valutazioni di sintesi con riferimento a quanto sopra esposto

- Il rimodellamento irreversibile della morfologia collinare, con la creazione di tre piazzali per una superficie totale di circa due ettari, per tipologia ed estensione, verrebbe ad interrompere, insieme all'impianto della Centrale, un quadro paesaggistico caratterizzato da elementi minuti dalla spiccata naturalità che costituiscono nel loro insieme un continuum di notevole pregio paesaggistico.

MS

MS



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

I suddetti interventi provocherebbero una perdita di valore dei caratteri stessi che strutturano il paesaggio, dal punto di vista morfologico, funzionale e percettivo, non mitigabile dall'apposizione di quinte verdi o da rivestimenti in pietra dei manufatti di servizio della Centrale. Il rivestimento in pietra di un manufatto di servizio all'interno di un piazzale industriale, anziché favorire l'integrazione paesaggistica, rappresenta un elemento posticcio e fuori contesto.

- Il posizionamento dell'intervento proposto in zona ad elevata visibilità, percepibile anche da visuali a distanza, intercetta scorci, ampi panorami di valore e viabilità storiche che collegano i diversi borghi della Val di Cecina, sovrapponendosi inoltre in modo incongruo alle numerose visuali da e verso la Val di Cecina e da e verso le colline circostanti, con elementi estranei e di degrado rispetto ai valori del contesto.

Il PIT prevede la valorizzazione delle città e dei borghi storici e la salvaguardia del loro intorno territoriale, nonché degli scenari da essi percepiti e delle visuali panoramiche da e verso tali insediamenti.

Nell'ottica della valorizzazione di questo territorio la Regione ha sviluppato il "Progetto di fruizione lenta della Val di Cecina" e il Progetto Pilota "Nella terra degli Etruschi: da Cecina a Volterra" con l'obiettivo di contribuire allo spostamento della pressione turistica dalla costa verso l'entroterra e di far conoscere e valorizzare il territorio in esame definito "uno dei paesaggi regionali universalmente più riconosciuti".

- Parte del progetto del polo di produzione (area pozzi Cortolla 1) e del fluidotto ricadono nell'intorno territoriale del D.M. 18/05/1955, ovvero ambito di pertinenza paesaggistica, alterando la qualità morfologica, il rapporto con il contesto paesaggistico e non garantendo coerenza e continuità con i valori espressi dal paesaggio circostante.

- L'intervento proposto determina consumo di suolo agricolo di elevato valore paesaggistico per uso industriale, in netto contrasto con le disposizioni del PIT che definisce l'obiettivo strategico di "bloccare il consumo di suolo agricolo" come primario e trasversale.

- L'intervento inoltre si inserisce in un contesto di valore che ha la tendenza a processi di abbandono rurale e che è già interferito, nel sito specifico, da un impianto eolico.

L'ulteriore sovrapposizione di un impianto industriale per la produzione di energia aggraverebbe le suddette criticità, provocando impatti cumulativi importanti per la percezione dell'integrità e continuità del paesaggio in esame".

CONSIDERATO che la **Renewem S.r.l.**, avvalendosi della facoltà prevista dalle disposizioni di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/90, con note del 17/08/2020 e del 02/10/2020, ha trasmesso le proprie osservazioni alla comunicazione di cui sopra.

CONSIDERATE le controdeduzioni formulate dalla competente Soprintendenza di Pisa, con nota prot. n. 13551 del 01/12/2020, che si riportano:

"In primo luogo si deve far notare che il Proponente si sofferma su argomentazioni non legate alle valutazioni espresse nelle note di questo Ministero, lamentando:

1) modalità e tempi dell'istruttoria, proponendo una propria arbitraria interpretazione dell'azione condotta da questo Ufficio, arrivando a presumere la documentazione esaminata e il numero di giorni impiegato per il procedimento in oggetto, e lamentando una generale mancanza di continuità nelle valutazioni condotte dai funzionari istruttori. Nell'osservare che il parere di competenza di quest'Ufficio è reso dal Soprintendente, pare comunque utile ricordare che quest'Ufficio si è sempre espresso negativamente sull'impianto (note n. 9346 del 11/08/2015, n. 6241 del 26/05/2017, n. 2467 del 28/02/2020). Si è già più volte argomentato le ragioni per cui le modifiche progettuali proposte non sono risultate sufficienti ad una approvazione dell'intervento da parte della Soprintendenza.

[Nota della DG ABAP: il punto 2 non è indicato nella nota del 01/12/2020 pervenuta, per mero errore di numerazione progressiva dei punti trattati nelle controdeduzioni formulate dall'Ufficio periferico del MiBACT].

Mg

Mg



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

3) Il richiedente sostiene di essersi basato su "una metodologia di analisi paesaggistica indicata dallo stesso funzionario e già applicata, come dallo stesso precisato, per altri progetti precedenti". È evidente che, per la stessa natura dell'attività in esame particolarmente impattante sul territorio, l'aver indicato una metodologia da seguire per le analisi necessarie voleva essere di supporto al richiedente per la predisposizione di una documentazione idonea alla complessità delle valutazioni paesaggistiche che dovevano essere effettuate. Tuttavia l'applicazione di una metodologia di analisi è condizione necessaria ma non certo sufficiente a garantire esiti progettuali assentibili.

Per quanto riguarda le osservazioni del Proponente legate ai motivi ostativi descritti da questo Ministero, nonostante dette osservazioni non entrino nel merito delle valutazioni operate, si ritiene comunque di controdedurre quanto segue:

4) la presunta superficialità dell'istruttoria condotta da quest'Ufficio che sarebbe dovuta ad un'eccessiva attenzione posta alle caratteristiche paesaggistiche della macroarea in cui il progetto si inserisce, e ad una mancata contestualizzazione dell'intervento nel sito di progetto.

Vista l'estensione territoriale interessata dall'impianto in esame, è opportuno porre l'accento su un'area di riferimento sufficientemente ampia da consentire una valutazione completa degli impatti provocati da tutte le opere necessarie per la realizzazione dell'intervento. Il progetto prevede la creazione di tre piazzali sostenuti da muri di contenimento, distribuiti nello spazio di oltre un chilometro, per un totale di oltre due ettari di superficie trasformata e interessata da opere di rimodellamento morfologico dei versanti collinari. È evidente che l'impatto complessivo oggetto di valutazione non è soltanto quello del singolo manufatto edilizio ma anche quello dovuto alle alterazioni dei caratteri morfologici e alle relazioni funzionali e percettive esistenti e che sono alla base di un sistema insediativo di grande valore, ampiamente descritto in nostra nota n. 2467 del 28/02/2020. Quest'Ufficio ritiene che dette considerazioni rappresentino la corretta contestualizzazione dell'opera proposta nel paesaggio.

5) erronea interpretazione, da parte di quest'Ufficio, della disciplina degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico, Sezione 4 dell'elaborato 3B del PIT relativa al D.M. 18/05/1955 G.U. 126 del 1955.

La disciplina d'uso, a parere del richiedente, non soltanto non impedirebbe la collocazione dell'impianto in prossimità dell'area tutelata, ma consentirebbe addirittura una ipotetica realizzazione all'interno di detta area. È evidente che la disciplina d'uso dei beni paesaggistici non può contenere elenchi di interventi oggetto di divieto, approccio quest'ultimo tipico di una normativa di ambito urbanistico più che paesaggistico. La citata disciplina d'uso, nell'articolazione complessiva delle sue disposizioni, è finalizzata esclusivamente ad assicurare la conservazione dei valori espressi dall'area tutelata, evitando che vi sia arrecato danno, attraverso una valutazione della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.

6) inesistenza degli elementi di criticità segnalati in nota ns. n. 2467, senza tuttavia riferimenti specifici. Quest'Ufficio ritiene comunque di aver ampiamente argomentato i motivi ostativi, che non sono stati oggetto di osservazioni nel merito.

7) erronea interpretazione da parte di quest'Ufficio del grado di visibilità dell'intervento. Relativamente alla distanza eccessivamente ravvicinata utilizzata per lo studio delle visuali, la ns. nota n. 2467 fa riferimento alle fotosimulazioni proposte, sulle quali quest'Ufficio conferma le proprie valutazioni in merito alla mancata rappresentazione di porzioni significative dei piazzali e opere connesse e accessorie.

Il richiedente contesta anche l'affermazione di quest'Ufficio per cui l'impianto sarebbe visibile a distanze significative. Si specifica, laddove necessario, che la visibilità è riferita all'intera estensione dell'impianto e opere accessorie, non già del singolo manufatto della centrale, come già espresso con riferimento al punto 4).

Si conferma inoltre l'esistenza di ampi tratti di viabilità pubblica, in particolare da sud e est, dai

Mg

Mg



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

quali si aprono visuali panoramiche di notevole integrità e di elevato valore estetico – percettivo verso l'area oggetto di intervento. Tali visuali sono dominate dalle forme del verde che si articolano lungo i versanti collinari e il reticolo idrografico minore, alternando aree boscate e seminativi in una continuità tale per cui l'inserimento dei piazzali e opere connesse, per la natura industriale delle opere e per l'estensione dell'intero intervento, costituirebbero una rottura drastica con i caratteri paesaggistici circostanti e per questo ancor più impattanti dal punto di vista della percezione, che peraltro non è legata esclusivamente a dei privilegiati punti di vista ma anche alla fruizione del paesaggio nell'insieme e in movimento, attraverso percorsi di fruizione lenta ed escursionistici che attraversino anche, vale la pena di ricordarlo, il vicino sito della miniera che è un potenziale attrattore turistico da valorizzare piuttosto che da svilire con l'inserimento di un impianto industriale della portata di quello in esame.

Per quanto riguarda le indicazioni della carta dell'intervisibilità assoluta allegata al PIT-PPR, la Soprintendenza ha sottolineato che ai rilievi di Montecatini viene assegnato un ruolo di visibilità medio-alto, come si deduce dalle campiture gialle e arancioni, non commettendo alcun errore. L'impianto proposto ricade in parte in area gialla (polo di reiniezione e buona parte del tracciato dei fluidodotti). La carta, che è naturalmente indicativa, conferma dunque le valutazioni operate da quest'Ufficio secondo cui il progetto interessa un sistema collinare di pregio paesaggistico caratterizzato da elevata visibilità.

Pare comunque utile ricordare che, in ambito paesaggistico, non esistono cesure nette in termini di caratteri percettivi, ed il Piano paesaggistico, facendo proprio l'approccio alla tutela del paesaggio così come definito nel D. Lgs. 42/2004, sottolinea in ogni parte della sua Disciplina (Disciplina delle invariati strutturali, degli ambiti di paesaggio, e dei beni paesaggistici) la centralità di tutelare i caratteri di valore diffusi e strutturali del paesaggio così come il contesto in cui i beni oggetto di tutela sono inseriti.

8) presunta avvenuta compromissione dell'area per la presenza di pale eoliche, che pertanto renderebbe accettabile la perdita di valore paesaggistico causata dalla realizzazione dell'impianto geotermico.

Quest'Ufficio ha già risposto in nota n. 2467, facendo notare che la presenza delle pale eoliche non costituisce elemento sufficiente a definire l'avvenuta compromissione dell'area verso caratteri industriali. L'impianto in esame presenta caratteristiche e impatti del tutto diversi rispetto alle pale eoliche, agendo principalmente sulla morfologia collinare, alterandola e provocando impatti cumulativi sulle caratteristiche percettive e funzionali che non possono, a parere di quest'Ufficio, essere assorbite dal paesaggio in esame, per le caratteristiche descritte nella già citata nota.

9) Il richiedente attribuisce la rappresentatività solo parziale dei fotoinserti proposti al punto di vista utilizzato e definisce tendenzioso il riferimento operato da quest'Ufficio alla mancanza, in detti elaborati, dei piazzali e opere connesse. Appare opportuno specificare che quest'Ufficio si è limitato a constatare l'assenza di tali opere nei fotoinserti, che pertanto non sono ritenuti sufficientemente rappresentativi degli impatti attesi.

10) il richiedente non condivide la valutazione espressa in nota n. 2467 sulla proposta di rivestire in pietra l'edificio tecnico, che non può che essere confermata in questa sede. L'apposizione di un rivestimento in pietra su manufatto inserito in un piazzale industriale non può conferire caratteri di ruralità o storicità che rendano il manufatto integrato nel contesto paesaggistico.

11) l'attuale non utilizzo del terreno oggetto di intervento confuterebbe la osservazioni di quest'ufficio per cui la realizzazione dell'impianto comporterebbe consumo di suolo agricolo. L'area in esame presenta caratteri paesaggistici in piena continuità con quelle immediatamente circostanti a destinazione agricola attiva e boschiva, partecipando dunque pienamente all'iconografia del sistema insediativo.

12) ridotto impatto sul patrimonio boschivo poiché la realizzazione della centrale richiederebbe

My

My



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

l'espianto di soltanto pochi esemplari.

Si fa presente che le motivazioni ostantive all'accoglimento dell'istanza non fanno riferimento a considerazioni meramente quantitative sull'entità degli espianti previsti dal progetto, bensì alla irreversibile alterazione dei caratteri paesaggistici strutturali e percettivi del sito di progetto e agli impatti provocati dall'inserimento dell'impianto industriale nel quadro panoramico di valore coinvolto".

RITENUTO questa **DG ABAP**, relativamente alle osservazioni formulate dal proponente alla comunicazione di cui all'art. 10-bis della legge 241/90 e nel condividere e fare proprie le controdeduzioni della competente Soprintendenza di Pisa soprariportate, evidenzia le seguenti ulteriori considerazioni in merito:

Gran parte delle osservazioni del proponente si soffermano su argomentazioni non legate alle valutazioni espresse da questo Ministero nella comunicazione del 05/08/2020.

Il proponente lamenta, infatti, un approccio superficiale attuato da questo Ministero nell'istruttoria e conseguente valutazione del progetto proposto, che ne ha di conseguenza condizionato l'esito.

Al riguardo si evidenzia, invece, che questa Amministrazione ha sempre espresso, in maniera puntuale, continuativa e collaborativa, le proprie motivate valutazioni anche al Proponente, come ben esplicitato nella ricostruzione dell'iter istruttorio e nella parte motivazionale del presente parere tecnico istruttorio.

E' infondata la sostenuta superficialità dell'istruttoria condotta da questo Ministero, dovuta secondo il proponente ad un'eccessiva attenzione posta alle caratteristiche paesaggistiche della macroarea in cui il progetto si inserisce e ad una mancata contestualizzazione dell'intervento nel più particolare sito di localizzazione del progetto.

Al riguardo, si evidenzia che la procedura di valutazione di impatto ambientale persegue la finalità di verificare l'impatto complessivo del progetto sull'ambiente, quest'ultimo analizzato nei suoi diversi fattori (patrimonio culturale, paesaggio, clima, flora, fauna, etc.), necessariamente in un ambito territoriale di riferimento (area vasta), ovvero nella porzione di territorio interessata, direttamente o indirettamente, dall'intervento in progetto, così come da giurisprudenza consolidata.

D'altronde, il progetto prevede la creazione, attraverso opere di rimodellamento morfologico dei versanti collinari, di tre piazzali sostenuti da muri di contenimento, distribuiti nello spazio di oltre un chilometro, la realizzazione di una rete di trasporto dei fluidi geotermici per un'estensione di circa 2500 m e di un elettrodotto interrato di circa 9800 m di lunghezza, ed è, pertanto, evidente che la valutazione dell'impatto complessivo degli interventi previsti non può derivare dalla sola analisi delle interferenze di ogni singolo intervento proposto con il proprio particolare sito di riferimento, bensì dall'analisi delle alterazioni determinate dagli interventi nel loro complesso sui caratteri morfologici e sulle relazioni funzionali e percettive esistenti nell'area vasta analizzata, come caratterizzati dal patrimonio culturale e dal paesaggio oggetto di riconoscimento nei relativi valori espressi nello stesso ambito.

In riferimento alla presunta **"Erronea interpretazione, da parte di questo Ministero, della disciplina degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico, Sezione 4 dell'elaborato 3B del PIT relativa al D.M. 18/05/1955 G.U. 126 del 1955**, si rappresenta quanto segue.

A parere del proponente, la disciplina d'uso non soltanto non impedirebbe la collocazione dell'impianto all'interno dell'area di pertinenza della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al D.M. sopracitato, ma consentirebbe, addirittura, la sua realizzazione all'interno di detta dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Al riguardo, si evidenzia che, come noto, il Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 6173 del 23/10/2020, a seguito di appello con istanza cautelare promosso dal MiBACT avverso la sentenza del TAR Toscana n. 1696/2019, ha sospeso l'efficacia della sentenza impugnata.

Mg

Mg



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Con la Sentenza n. 1696/19 il TAR, su ricorso promosso dal Comune di Montecatini Val di Cecina avverso la Determina conclusiva della Conferenza paesaggistica e l'art. 21, c. 7, della Disciplina di Piano del PIT, aveva ritenuto che, in luogo dell'annullato art. 21, c. 7, del PIT, il procedimento di conformazione debba ritenersi regolato dall'art. 17-bis della legge n. 241/90, con conseguente acquisizione virtuale dell'assenso della competente Soprintendenza sul Regolamento Urbanistico (RU) del Comune ricorrente, qualora siano decorsi i termini di cui al comma terzo dell'art.17-bis. Il TAR si riferiva, tuttavia, al verbale della Conferenza paesaggistica del 10/01/2018 (indetta dalla Regione ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del Piano del PIT) per la conformazione del RU del Comune di Montecatini Val di Cecina al PIT.

Pertanto, allo stato attuale, non può ritenersi acquisito l'assenso della competente Soprintendenza sulla conformazione del RU del Comune di Montecatini Val di Cecina, e quindi neppure sulla proposta di perimetrazione dell'ambito di pertinenza paesaggistica dell'area mineraria, tantomeno sulle disposizioni di tutela contenute nel RU.

Per tutto quanto sopra considerato e valutato,

QUESTA DIREZIONE GENERALE


esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, la documentazione integrativa presentata nel corso del procedimento di cui trattasi; acquisito il parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza di Pisa; acquisito il contributo istruttorio del Servizio II della DG ABAP; considerata la comunicazione al proponente ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e le osservazioni trasmesse dal medesimo proponente; viste le valutazioni e le controdeduzioni della competente Soprintendenza di Pisa alle osservazioni del proponente ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e le considerazioni ulteriori in merito della DG ABAP sopra riportate; a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, in conformità con quanto comunicato dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno, le cui valutazioni e controdeduzioni sono fatte proprie; esprime

PARERE TECNICO ISTRUTTORIO NEGATIVO

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla **Renewem S.r.l.** per il progetto di un **Permesso di ricerca di risorse geotermiche finalizzato alla sperimentazione di un impianto denominato "Cortolla" nel comune di Montecatini Val di Cecina (PI) e Volterra (PI).**

Il Responsabile del Procedimento
U.O.T.T. n. 4 - Arch. Marina Gentili

(*) Per Il Dirigente del Servizio
Arch. Roberto Banchini
Il Funzionario architetto
Arch. Piero Aebischer



IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Federica GALLONI)



(*) Giusta delega prot. n. 35171 del 01/12/2020



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it